

R.G. 1127/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |
| 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1127 dell'anno 2022

TRA

Granaroli Giuseppe

assistito e difeso dall'avv. Claudio Albanese

- appellante -

E

Agenzia delle Entrate Riscossione

contumace

- appellato -

E



INPS

assistito e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio

- appellato -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 21 ottobre 2021, Granaroli Giuseppe premesso:

che in data 11 ottobre 2021 aveva appreso, tramite estratto di ruolo, che pendevano a suo carico i seguenti crediti INPS:

- ruolo 2013 5229 – 39720130016137025 000 (anno 2010-2011, presunta notifica 17.01.2014)
- ruolo 2013 4048 – 39720130010165011 000 (anno 2011-2012, presunta notifica 27.11.2013)
- ruolo 2014 4124 – 39720140014929018 000 (anno 2013, presunta notifica in data 23.10.2014)
- ruolo 2014 3114 – 39720140009548257 000 (anno 2013, presunta notifica in data 01.10.2014)
- ruolo 2015 3254 – 39720150007094050 000 (anno 2013, presunta notifica in data 02.11.2015)
- ruolo 2015 3296 – 39720150012070459 000 (anno 2014, presunta notifica in data 4.12.2015);

che non aveva mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito;

2. tanto premesso, formulava le seguenti richieste:

<<accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia per omessa notifica da parte dell'INPS degli avvisi bonari impugnati;

accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia il cui diritto alla riscossione si è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e dell'art. 2948 c.c.;



accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del di tutti i ruoli ed avvisi di addebito impugnati per decadenza e tardiva notifica del ruolo avvenuta oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati ai ruoli e avvisi di addebito impugnati, per violazione dell'art. 7 comma 2 sexsies e 2 septies, Legge 106/2011 (interessi applicati successivamente al 13 luglio 2011), dell'art. 3 commi 1 e 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 (omessa indicazione degli elementi su cui è stato basato il calcolo degli interessi nonché della data di decorrenza degli stessi), nonché art. 3 e 24 della Costituzione>>.

Resistevano l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (d'ora in avanti, Ader) e l'INPS.

3. Con sentenza n. 154/2022 del 12 gennaio 2022, l'adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso.

Rilevava il primo giudice:

che dalla documentazione allegata alle costituzioni in giudizio dell'Inps e dell'ADER emergeva che gli avvisi di addebito erano stati tutti stati ritualmente notificati alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n. 602/73;

che <<in particolare gli avvisi di addebito nn. 39720130016137025000, 39720130010165011000, 39720140014929018000, 39720140009548257000 e 39720150007094050000 risultano tutti notificati con ar mediante consegna nelle mani del destinatario o di persona di famiglia o addetti alla casa;

che <<l'avviso di addebito n. 39720150012070459000 risulta invece notificato per compiuta giacenza della raccomandata non ritirata e di cui era stato lasciato avviso>>;

che la notifica era stata eseguita con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010;

che per la regolarità della procedura non era necessario l'invio del Cad;

che la contestazione del Granaroli della non conformità delle copie delle relate agli originali non era stata formulata in maniera specifica ed era da ritenersi, pertanto, inammissibile.



4. Con ricorso del 5 maggio 2022 il Granaroli interponeva appello.

Resisteva l'INPS.

L'Ader restava contumace.

5. Con il primo motivo, l'appellante si duole della mancata declaratoria della prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle impugnate e precisa che la relativa eccezione non è soggetta ad alcun termine decadenziale.

6. Con il secondo motivo, l'appellante, in sintesi, censura l'impugnata sentenza per non aver considerato che <<nel caso di omessa notifica dell'atto presupposto (avviso bonario) sono nulli tutti quelli consequenziali (cartelle di pagamento)>>.

7. Il primo motivo è fondato ma va rigettata l'eccezione di prescrizione.

Ha ragione l'appellante nel ritenere ammissibile la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito.

Invero, l'azione di mero accertamento, con cui il destinatario di avviso di addebito eccepisce l'intervenuta estinzione per fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizionale), non rientra nella sfera di applicabilità della normativa di cui al D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, stante l'inequivoco tenore della disposizione ("Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi...) e l'ammissibilità dell'azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.

Così si legge in Cass. 29294/2019: "la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.



In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di Cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice”.

Nel caso in esame l'incertezza oggettiva è stata resa palese dalla posizione difensiva assunta in giudizio dagli enti convenuti, che avevano negato l'intervenuta prescrizione del credito.

8. Sennonché, il decorso del termine di prescrizione relativo agli avvisi di addebito n. 39720130016137025000, 39720130010165011000, 39720140014929018000 e 39720140009548257000 è stato ritualmente interrotto con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a mani della figlia convivente del Granaroli in data 1.12.2015 (vd. all. 1 fascicolo Ader 1° grado).

Ne consegue che il nuovo termine di prescrizione scadeva per tutti i predetti avvisi in data 1.12.2020.

Per gli avvisi di addebito n. 39720150007094050000 39720150012070459 000, notificati, rispettivamente, in data 2.11.2015 e 4.12.2015, il termine scadeva in data 2.11.2020 e 4.12.2020.

Ora, il <<Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

A seguire, il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;

Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n. 125/2020;



Il Decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;

In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto tra l'altro il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

Infine i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del "Decreto Sostegni-bis" (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine "finale" del periodo di sospensione delle attività di riscossione.

In virtù della sospensione dell'attività della riscossione protratta dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 532 giorni), il termine finale per la notifica degli atti di riscossione, inizialmente in scadenza dal 2.11.2020, 1.12.202 e 4.12.2020 è "slittato" sino al 18.4.2022 per i crediti in scadenza dal 2.11.2020 e ancora dopo per gli altri.

Con la costituzione nel giudizio di primo grado (avvenuta per l'Ader in data 10.12.2021 e per l'INPS in data 28.12.2021) gli enti resistenti, resistendo all'avversa richiesta ed eccependo l'insussistenza della prescrizione ne hanno nuovamente interrotto il decorso del termine (Cfr. Cass. 21799/2021).

9. Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzitutto perché l'obiezione circa l'omesso invio dell'avviso bonario, attenendo alla regolarità del procedimento riscossivo, integra opposizione agli atti esecutivi e la pronuncia (o l'omessa pronuncia) non è impugnabile con l'appello (art. 618 c.p.c.) ma solo con ricorso per cassazione.

In secondo luogo perché l'eccezione andava proposta avverso l'iscrizione a ruolo (comunicata con l'avviso di addebito) e, non avendo a ciò l'appellante provveduto, il credito è divenuto irretrattabile (Cass. SS.UU. 23397/2016).

9. In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda, avanzata dal Granaroli, di dichiarazione di estinzione dei crediti INPS per prescrizione.



Le spese seguono la soccombenza.

Va confermata, sul punto, la statuizione del primo giudice mentre le spese del presente grado si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 5 maggio 2022, da Granaroli Giuseppe nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 12 gennaio 2022, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: rigetta la domanda, avanzata dal Granaroli, di dichiarazione di estinzione dei crediti INPS per prescrizione.

Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, anche relativamente alla statuizione sulle spese, e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'INPS, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.

Nulla sulle spese del presente grado tra l'appellante e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis

